



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

GUARDIA COSTIERA

Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia

Via Iasolino, 57 – 80077 Ischia - 081/5072801 – ischia@guardiacostiera.it

SEZIONE TECNICO-OPERATIVA

ORDINANZA N. 09/2010

Argomento: **PORTO DI ISCHIA**
REGOLAMENTO DEGLI ORMEGGI E DELLE SOSTE DELLE NAVI – MODIFICA
ART. 9 E PUNTO 10.1 DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA 14/09 IN DATA 12/03/09

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ischia,

- VISTO:** che, ai sensi dell'art. 104 D.Lgs 31 marzo 1998 n° 112, in attesa del riordino di cui alla Legge 5 giugno 2003, n°131, spettano allo Stato, ed all'Autorità Marittima quale articolazione periferica dello stesso, in relazione ai profili in argomento, le funzioni per lo svolgimento dell'attività amministrativa e della polizia nei porti di cui al Titolo II del Codice della Navigazione, con particolare riferimento agli artt. 62, 63, 65 e 81;
- VISTO:** che la disciplina degli accosti, ormeggi e sosta delle navi in porto attiene a valutazioni di carattere tecnico-operativo e di sicurezza della navigazione, il cui ambito, estendendosi dalla navigazione fino all'ormeggio, non può prescindere dall'adozione di criteri di carattere generale di sicurezza da seguire per la navigazione in ambito portuale;
- VISTO:** che, in funzione di quanto sopra premesso, la regolamentazione degli attracchi e del movimento delle navi in porto posta dall'Autorità Marittima è connessa al principio fondamentale della sicurezza della navigazione, di cui il regime degli accosti nei porti costituisce specifica applicazione;
- VISTO:** che in relazione al disposto di cui all'art. 3, L. 241/1990, gli atti di normazione di cui all'art. 59 del Regolamento di Esecuzione di competenza del Comandante del Porto – Capo del Circondario sono esclusi da ogni obbligo di motivazione;
- RITENUTO:** opportuno, in ogni caso, richiamare nelle presenti premesse, seppur nell'ambito di un quadro di sintesi, elementi e valutazioni dell'attività discrezionale posta in essere a tutela del richiamato interesse pubblico normativamente attribuito a questa amministrazione;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 14/09 in data 12 marzo 2009 con la quale è stata aggiornata la disciplina pertinente la tempistica e le modalità con cui vengono individuate le soluzioni di ormeggio e sosta delle navi maggiori di cui agli artt. 136 e seguenti Codice della Navigazione tipo Ro/Ro e navi passeggeri, le formalità di presentazione della relativa documentazione, nonché le norme cui devono attenersi le navi ormeggiate nel porto di Ischia;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 20/09 in data 16 aprile 2009 con la quale è stato modificato l'art. 9 dell'Ordinanza n° 14/09 in data 12 marzo 2009;
- VISTO:** il verbale della conferenza, tenutasi presso i locali dell'ufficio in intestazione in data 25 gennaio 2010 e ponderate integralmente le risultanze della conferenza stessa,
- VISTA:** la necessità di disciplinare in maniera idonea al dettato normativo relativo alla Sicurezza della Navigazione nonché le operazioni di ormeggio/disormeggio e accosti;
- VISTO:** il foglio n. 1274 datato 12.10.1995 della Giunta Regionale della Campania Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità Settore Demanio Marittimo Porti Aeroporti Opere Marittimi con il quale viene specificato il carico che la banchina c.d. Redentore può sopportare;
- RITENUTO:** che, anche in relazione alle risultanze delle riunioni sopra richiamate, la standardizzazione di procedure mediante l'elaborazione di una univoca disciplina, preventivamente valutabile dai soggetti interessati in ordine alle rispettive esigenze logistiche ed organizzative, come pure quelle tecnico-nautiche proprie dei comandi di bordo, rappresenti un contributo significativo per aumentare il livello di sicurezza del traffico portuale in relazione ai profili sopra richiamati;
- CONSIDERATO:** che, nell'ambito dell'attività di regolamentazione di cui sopra, sia opportuno individuare, alla luce delle infrastrutture portuali disponibili e nelle more di eventuali diversi indirizzi pertinenti la destinazione delle aree forniti dall'amministrazione competente attraverso gli strumenti di

pianificazione territoriale, la disciplina delle esigenze quali quelle, a mero titolo esemplificativo, connesse a situazioni meteomarine avverse, avarie, etc, che determinano naturalmente la necessità di aumentare i margini di sicurezza per l'esecuzione delle manovre di ormeggio/disormeggio, sosta e movimentazione delle navi;

RITENUTO: quindi necessario, in relazione a quanto sopra esposto e nelle more di valutare l'opportunità di disciplinare i profili in argomento relativamente ad ulteriori tipologie di traffico, aggiornare la disciplina pertinente la tempistica e le modalità con cui vengono individuate le soluzioni di ormeggio e sosta delle navi maggiori di cui agli artt. 136 e seguenti Codice della Navigazione tipo Ro/Ro e navi passeggeri, le formalità di presentazione della relativa documentazione, nonché le norme cui devono attenersi le navi ormeggiate nel porto di Ischia;

CONSIDERATE: le caratteristiche tecniche delle unità già da anni operanti nel Porto di Ischia in servizio di linea o con corse occasionali, con particolare riferimento a stazza, lunghezza fuori tutto e tipologia di attrezzature per lo sbarco/imbarco di merci/passeggeri, come pure la tipologia e la frequenza dei collegamenti di linea annualmente autorizzati dal competente settore della Regione Campania ai sensi della L.R. n° 03 del 28 marzo 2002;

RITENUTO: altresì opportuno consentire ai soggetti interessati la valutazione di ogni iniziativa ritenuta eventualmente necessaria in funzione delle proprie esigenze organizzative per conformare la propria attività al contenuto del presente provvedimento, posticipando l'entrata in vigore dello stesso al termine ritenuto congruo di seguito individuato;

VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 62, 63, 65, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59, 62, 63, 65, 67, 73, 74 e 81 del Relativo Regolamento di Esecuzione, come pure l'art. 822 del Codice Civile;

ORDINA

Articolo 1

L'articolo 9 dell'Ordinanza 14/09 in data 12 marzo 2009 modificato con l'Ordinanza n. 20/09 in data 16 aprile 2009 è sostituito dal seguente:

Articolo 9

Equipaggio delle navi in sosta nel porto

Oltre alla presenza a bordo di marittimi in numero e con qualifica ritenute necessarie al fine di garantire la sicurezza degli ormeggi delle unità nel Porto di Ischia in relazione alle condizioni meteomarine e/o generale situazione degli ormeggi e/o altre specifiche circostanze, nonché l'osservanza di quanto disposto al successivo art 10.4, il comando di bordo delle navi di stazza superiore alle 500 Tsl ormeggiate in sosta nel porto di Ischia non impegnate in operazioni commerciali, dovrà comunque in ogni caso assicurare la presenza a bordo dell'unità delle seguenti aliquote minime di equipaggio entro 10 min da ogni esigenza riscontrata dallo stesso comando e/o manifestata dall'Autorità Marittima:

- 1. il comandante o n° 1 (uno) ufficiale di coperta munito di idoneo titolo ed in possesso di sufficiente esperienza, a giudizio del comandante della nave, per dirigere la manovra della stessa (per movimento o per eventuale uscita in mare);*
- 2. n° 1 (uno) ufficiale di macchina con idoneo titolo per assumere la direzione della stessa;*
- 3. un numero non inferiore a 3 (tre) del restante personale di coperta, di macchina e delle altre categorie costituenti l'equipaggio ed aventi attinenza con i servizi tecnici di bordo;*

Ciascuna società armatrice delle unità tipo Ro/Ro scalanti il Porto di Ischia dovrà garantire durante ogni periodo di sosta, anche non operativa, delle unità sociali, la costante presenza in banchina in prossimità del luogo di ormeggio di personale immediatamente reperibile telefonicamente e via radio su canale 13 VHF, in numero sufficiente e ritenuto idoneo a valutare e segnalare ai soggetti interessati ogni esigenza connessa alla sicurezza degli ormeggi.

Si dispone, per le Società di navigazione armatrici delle unità tipo Ro/Ro scalanti il Porto di Ischia, di inviare settimanalmente comunicazione pertinente all'Autorità Marittima riportante i nominativi ed i relativi recapiti telefonici della componente minima dell'equipaggio sufficiente a garantire la pronta esecuzione di manovre in caso di emergenza o di improvvise esigenze operative nonché del personale presente in banchina in prossimità del luogo di ormeggio delle unità navali.

Per le restanti unità navali che effettuano sosta notturna nel porto di Ischia e che risultano essere in armamento deve essere assicurata la pronta reperibilità telefonica e via radio canale 13VHF di un soggetto indicato dalle società armatrici deputato ad assicurare la pronta reperibilità della componente minima dell'equipaggio sufficiente a garantire la pronta esecuzione di manovre in caso di emergenza o di improvvise esigenze operative.

Si dispone altresì per queste ultime società armatrici di inviare settimanalmente comunicazione pertinente all'Autorità Marittima riportante i nominativi ed i relativi recapiti telefonici della componente minima dell'equipaggio sufficiente a garantire la pronta esecuzione di manovre in caso di emergenza o di improvvise esigenze operative nonché del personale presente in banchina in prossimità del luogo di ormeggio delle unità

navali. Analoga comunicazione dovrà essere prontamente formalizzata all'Autorità Marittima laddove sussistano cambiamenti relativi ai nominativi ovvero ai recapiti telefonici del personale designato.

Per qualsiasi diversa tipologia di unità eventualmente autorizzata ad ormeggiare in deroga alle disposizioni del presente provvedimento in via eccezionale e temporanea in relazione a circostanze straordinarie e contingenti che lo rendessero indispensabile per ragioni di sicurezza, l'Autorità Marittima indicherà le aliquote minime di equipaggio che dovranno essere garantite a bordo dell'unità.

Articolo 2

Il punto 10.1 dell'articolo 10 dell'Ordinanza 14/09 in data 12 marzo 2009 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Attività operative e modalità di ormeggio

10.1- Operazioni delle navi Ro/Ro

Le operazioni commerciali delle navi tipo Ro/Ro nel porto di Ischia vengono effettuate di regola presso la banchina denominata "Olimpica",

In caso di condizioni meteomarine sfavorevoli e/o specifiche situazioni di manovrabilità limitata delle navi e/o circostanze straordinarie e contingenti che lo rendessero necessario per ragioni di sicurezza, l'Autorità Marittima potrà autorizzare lo svolgimento di dette operazioni presso altri ormeggi ritenuti di volta in volta idonei ed utilizzabili.

Presso la banchina Olimpica (alta/bassa) è di regola consentito il contemporaneo ormeggio, sia inoperoso che per operazioni commerciali, di unità tipo Ro/Ro in numero non superiore a 3 (tre).

In relazione ad eventuali ulteriori esigenze connesse alla sosta delle unità autorizzata ai sensi e nei limiti delle presenti disposizioni, in considerazione dei minori tempi di sosta presso la banchina Olimpica e tenuto conto della precedenza degli orari delle corse da effettuare, sarà disposta da questa Autorità Marittima l'eventuale movimentazione in numero necessario delle unità che hanno terminato le operazioni commerciali dalla banchina in parola alle banchine "Redentore" e/o "Scivolo".

Quanto immediatamente precede potrà essere disposto altresì in relazione a condizioni meteomarine sfavorevoli e/o specifiche situazioni di manovrabilità limitata delle navi e/o circostanze straordinarie e/o contingenti che lo rendessero opportuno, limitatamente per la banchina denominata Redentore a quanto contenuto nel foglio n. 1274 datato 12.10.1995 della Giunta Regionale della Campania, nelle premesse meglio specificato, il quale individua le tipologie di autoveicoli in genere che per la loro portata assi ovvero carico viaggiante (può sopportare un carico distribuito di 600 Kg./mq. pari a due autoveicoli accostati di peso non superiore a 2,5t. su due assi/cadauno, oppure ad un autocarro di peso complessivo a 10t. su due assi) possono essere sbarcati presso la citata banchina.

In considerazione dei venti regnanti e dominanti che interessano questo sorgitore si ritiene di dover individuare idonea procedura di ormeggio ai fini delle operazioni commerciali nonché di sosta. Nello specifico qualora i venti siano provenienti dal I° quadrante (N- NE- E) l'ormeggio e la sosta inoperosa individuato idoneo per le unità Caremar è quello della banchina Olimpica Alta n° 2-3 dalla bitta 76 alla bitta 78, mentre per le unità navali Medmar Navi l'ormeggio e la sosta inoperosa è quello della banchina Olimpica Alta n° 5-6 dalla bitta 79 alla bitta 81; qualora i venti spiranti siano dal II° e III° quadrante (S/SEE-S e SSO) l'ormeggio individuato idoneo per le operazioni commerciali per le unità navali Caremar è quello della banchina Olimpica Alta n° 1 dalla bitta 75 alla bitta 76 con il successivo spostamento per la sosta inoperosa alla banchina Olimpica Bassa n° 1 bitta 74 a 75 con traversino sulla banchina Iasolino alla bitta n. 60, mentre per le unità navali Medmar Navi l'ormeggio e la sosta inoperosa è quello della banchina Olimpica Alta n° 5-6 dalla bitta 79 alla bitta 81. Laddove sussistano condizioni meteo marine avverse la sosta commerciale/inoperosa per le unità navali Medmar Navi alla banchina Olimpica Alta n° 5- 6 dalla bitta 79 alla bitta 81, resta nelle valutazioni del Comando nave di posizionare il traversino alla banchina del canale di accesso al porto lato fanale verde, subordinando tale operazione alla preventiva richiesta di autorizzazione all'Autorità Marittima.

In riferimento alla sosta notturna dell'unità della Società Medmar Navi per il giorno prefestivo, che nella giornata festiva effettuerà la successiva partenza alle ore 08.10 da questo sorgitore, si dispone che la stessa unità dovrà ormeggiare, al fine di effettuare le operazioni commerciali di sbarco, alla banchina Olimpica e dar luogo al successivo spostamento alla banchina Scivolo per la sosta notturna.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, con pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it

E' considerata abrogata ogni disposizione regolamentare nella misura in cui risulti incompatibile o comunque dissimile con il presente provvedimento.

Ischia, 8 marzo 2010.

**F.to IL COMANDANTE
TV (CP) Francesco SCALA**

Copia conforme all'originale sottoscritta con firma autografa e conservata presso questo ufficio – Art. 19 DPR 445/2000